

L'UNIVERSITÀ TRA PRESENTE E FUTURO VERSO LA REVISIONE DELLA GOVERNANCE

di Andrea Lombardinilo

PER UN PRIMO BILANCIO DELLA RIFORMA

L'Università a dieci anni dalla riforma. Questo il tema del convegno "Valutazione dei percorsi formativi nell'Università. A dieci anni dalla Dichiarazione di Bologna", promosso a Padova il 26 maggio 2009 dal Consorzio AlmaLaurea, in cui sono state illustrate le linee portanti del Profilo laureati 2008, realizzato a dieci anni dall'avvio della riforma definita dal Decreto ministeriale 509/99. Un'occasione utile per stilare un primo ma significativo bilancio delle azioni avviate in questi ultimi anni dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dagli Atenei per incrementare la qualità del nostro sistema universitario, aumentare il numero dei laureati, ridurre i tempi di conseguimento del titolo di studio, rafforzare le sinergie con il mondo del lavoro, implementare il processo di internazionalizzazione, razionalizzare il pacchetto dell'offerta formativa.

Com'è noto, l'applicazione della riforma ha palesato talune criticità, che il Miur ha contrastato nel corso della XIV e XV Legislatura con l'emanazione di provvedimenti normativi, a cominciare dal Dm. 270/04, volti non solo a correggere le criticità, ma anche a valorizzare le numerose buone pratiche che caratterizzano l'attività dei nostri Atenei. Il lavoro svolto dal Consorzio AlmaLaurea consente oggi di delineare gli effetti prodotti dall'azione ministeriale, in una fase in cui perdurano, seppure con sintomi di rallentamento, i segni di una profonda crisi e riconfigurazione dell'economia italiana e prosegue una fase di complessa trasformazione del sistema universitario e di un suo riposizionamento nel Paese.

IL PROFILO DEI LAUREATI 2008

La situazione immortalata dal Rapporto presenta alcuni dati di rilievo. Eccone alcuni. Fra i quasi 190.000 laureati AlmaLaurea del 2008, usciti da 49 Università, l'87 per cento ha concluso uno dei corsi di laurea avviati – dal 2001 – con la riforma universitaria. Fra questi laureati circa 110.000 hanno concluso un corso di primo livello e più di 50.000 hanno ultimato un corso di secondo livello. Tra questi ultimi, 10.000 hanno conseguito una laurea specialistica a ciclo unico. I numeri dicono

che il precedente assetto formativo è ormai in via di esaurimento: infatti i laureati 2008 pre-riforma sono solo il 13 per cento del totale. Inoltre i laureati post-riforma sono nella quasi totalità dei casi "puri", ossia studenti che si sono immatricolati direttamente ad un corso dell'Università riformata e lo hanno concluso senza esperienze maturate nei vecchi ordinamenti.

Chiusa la fase caratterizzata dalle performance "inevitabilmente" eccellenti fatte registrare dai primi laureati, la documentazione presentata nel rapporto consente significativi riscontri sulle caratteristiche dei percorsi formativi. Un'analisi circostanziata consente di evidenziare una rappresentazione "a macchia di leopardo", declinata più sul ruolo delle Facoltà e dei gruppi di corsi di laurea che di ogni singolo Ateneo. L'indagine tiene conto dei laureati di primo livello, di secondo livello e a ciclo unico.

L'identikit degli oltre centomila laureati di primo livello documenta con precisione il background di studi secondari superiori di coloro che accedono agli studi universitari. Si riscontra la tendenza al maggiore accesso all'Università dei giovani provenienti da percorsi tecnico-professionali e da ambienti familiari meno abbienti: nel 2008 è risultato oltre il 30 per cento dei laureati nei percorsi insegnamento e professioni sanitarie, ma solo il 17-20 per cento ad architettura e nel gruppo letterario. Si conferma così il trend della riforma a favorire l'accesso a fasce di popolazione tradizionalmente svantaggiate.

Scende l'età media alla laurea, 26 anni (nel 2001 era 28), con ampie differenziazioni per aree disciplinari. L'età media alla laurea infatti è più bassa per i laureati 2008 in ingegneria e dei gruppi linguistico e geo-biologico (24,5 anni); l'età massima è raggiunta dai laureati del gruppo insegnamento e delle professioni sanitarie (28 anni), dove peraltro un maggior numero di laureati coniuga lo studio con il lavoro e dove è più alta l'età all'immatricolazione. Il dato complessivo risente dell'età all'immatricolazione dei laureati, che è cresciuta con l'introduzione della riforma. Nel 2008 il 21% si è iscritto con più di due anni di ritardo rispetto all'età canonica di 19 anni. Di questi il 7,8% si è iscritto con oltre 10 anni di ritardo.

La quota dei laureati in corso, seppure lievemente inferiore rispetto a quella registrata l'anno precedente, continua a riguardare complessiva-

mente il 41% dei laureati, un valore oltre quattro volte superiore al 9,5% che caratterizzava il complesso dei laureati prima della riforma. Anche in questo caso la regolarità varia a seconda dei gruppi disciplinari. Concludono nei tre anni previsti 74 laureati su cento delle professioni sanitarie e il 42% dei laureati del gruppo politico-sociale. Solamente 27 laureati su cento del gruppo giuridico e a 30 su cento del gruppo insegnamento riesce a rimanere in corso.

Tra i dati più sorprendenti vi è l'elevata frequenza alle lezioni: 67 laureati su cento frequentano regolarmente più dei tre quarti degli insegnamenti previsti. Tuttavia le differenze sono sensibili anche in questo caso, comprese fra l'86 e il 91% dei laureati rispettivamente di ingegneria e delle professioni sanitarie e il 40% dei laureati del gruppo giuridico.

Tra i dati poco confortanti vi è la riduzione delle esperienze di studio all'estero. Con Erasmus o altri programmi dell'Unione europea hanno studiato all'estero 5,3 laureati su cento: si oscilla dal 23,5 per cento del gruppo linguistico al 1,8 per cento dei laureati delle professioni sanitarie e dei gruppi chimico-farmaceutico e psicologico. In aumento, invece, le esperienze di tirocinio e stage riconosciuti dal corso di studi, che entrano nel bagaglio formativo di 60 laureati su cento: 94 su cento neo-dottori in agraria, 86 e 85 laureati, rispettivamente, del gruppo psicologico ed insegnamento, ma anche 47 laureati su cento del gruppo economico-statistico e perfino 22 neo-dottori su cento nelle materie giuridiche. L'avvicinamento degli studenti universitari al mondo del lavoro in anticipo rispetto alla laurea costituisce uno degli aspetti più incoraggianti della riforma.

Ma che cosa accade dopo la laurea? Conclusi gli studi di primo livello, il 60,5% dei laureati intende iscriversi alla laurea magistrale. Un altro 8% esprime la volontà di iscriversi a un master o ad un corso di perfezionamento, il 3% a una scuola di specializzazione. Anche in questo caso l'analisi per gruppi disciplinari palesa differenziazioni sostanziali. I laureati maggiormente interessati alla magistrale sono quelli dei gruppi psicologico (85%), geo-biologico (81%) e Ingegneria (80%). Ma anche nei percorsi di studio che fanno registrare i valori più bassi, l'attrattiva della laurea magistrale riguarda il 46% dei laureati del gruppo insegnamento, il 40% dei neo dottori in educazione fisica e il 20% dei laureati delle professioni sanitarie.

La grande novità del nuovo Rapporto di Alma Laurea è la descrizione delle caratteristiche dei laureati specialistici, realizzata per la prima volta grazie alla loro consistenza numerica. Anche in

questo caso l'analisi riguarda tutti i laureati: 40.391 specialistici.

In corso si laurea il 56% dei laureati (dal 91% dei laureati delle professioni sanitarie al valore minimo del 39% dei laureati in architettura). L'età media alla laurea è di 27 anni (compresa fra i 42,1 anni dei laureati delle professioni sanitarie e i 29,4 anni del gruppo insegnamento e i 25,6 di quelli del gruppo chimico-farmaceutico). Durante il biennio specialistico, il 55% ha svolto tirocini o stage, il 15% ha studiato all'estero (l'8,5% con Erasmus), più di quanto non avvenga nei laureati triennali. Il che induce a ipotizzare che l'esperienza di studi all'estero venga rinviata al periodo successivo al conseguimento del titolo. Interessanti i dati relativi al percorso di coloro che sono in possesso di una laurea magistrale: infatti 43 laureati su cento intendono proseguire gli studi, il 13% con un dottorato di ricerca, altri 8 su cento puntano a master universitari e a scuole di specializzazione.

Per quanto riguarda, infine, i 10.476 laureati specialistici a ciclo unico del 2008 presi in esame dall'indagine, va rilevato che l'età media alla laurea raggiunge complessivamente i 26,5 anni, con notevoli differenziazioni per gruppi disciplinari (dai 25,8 anni del gruppo giuridico ai 27,2 di architettura). Le loro performance risultano particolarmente positive: nella votazione di laurea (in media 106,1 su 110); nella regolarità con cui riescono a concludere gli studi quasi la metà di loro (47%); e nell'esperienza di studi all'estero con programmi comunitari che riguardano 8,5 laureati su cento (si va dal 6% del gruppo chimico-farmaceutico al 16% di architettura).

Nel corso del convegno padovano il direttore di AlmaLaurea, Andrea Cammelli, ha osservato che *"è per noi motivo d'orgoglio presentare questi dati che fotografano meglio di ogni altra ricerca lo stato del 3+2 in Italia. Un quadro che presenta luci e ombre, in cui non mancano alcuni dati positivi"*. Dal canto suo il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Mariastella Gelmini, ha ribadito che *"i dati dimostrano che l'Università italiana ha bisogno di un profondo rinnovamento. Per questo è urgente una riforma che rilanci il sistema e la sua qualità. Credo sia indispensabile che le Università pubblicino i risultati del loro lavoro e della loro didattica per poter misurare la competitività del sistema"*.

UNA NUOVA STAGIONE DI CAMBIAMENTI

La fotografia scattata dal Profilo dei laureati 2008 documenta dunque i progressi compiuti dal sistema universitario nell'ultimo decennio, evi-

denziando le buone pratiche da valorizzare e le criticità che ancora persistono in molti Atenei italiani. In questa direzione si inserisce il progetto di riforma dell'Università avviato dal Ministro Gelmini, che recepisce e attualizza il dettato normativo dei provvedimenti emanati nelle due ultime Legislature.

Tutto questo avviene alla luce della profonda fase di cambiamenti in atto nel sistema universitario, che spazia dalla revisione della governance alla razionalizzazione degli ordinamenti didattici, dalla riforma delle procedure di reclutamento del corpo docente a quella dell'alta formazione specialistica, passando per l'incentivazione del merito, della qualità, della valutazione della didattica e della ricerca. Le novità investono anche il settore della comunicazione: in primis vi è l'obbligo per gli Atenei di adeguarsi a standard comuni di efficienza e trasparenza, secondo quanto stabilito dal decreto direttoriale 10 giugno 2008, con cui si fissano gli indicatori riguardanti la trasparenza dell'offerta formativa degli Atenei.

Anche sul versante della comunicazione si gioca dunque la strategia di rinnovamento delle nostre Università avviata dal Ministro Gelmini, impegnata in questa fase nel lavoro di gestazione del Disegno di legge quadro in materia di organi di governo, organizzazione e qualità del sistema universitario, riordino del reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari e delega sul diritto allo studio. Al centro del provvedimento vi è quella che gli organi di informazione hanno definito la "questione morale": l'art. 2 stabilisce infatti che ogni ateneo sia dotato di "un codice etico", al fine di individuare "i casi di incompatibilità e di conflitto di interesse e predisporre opportune misure per evitarli". L'invito rivolto agli Atenei è di moralizzare il sistema di governo e adottare politiche di gestione amministrativa ispirate alla trasparenza.

LA REVISIONE DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

Ma non solo. Altro obiettivo fondamentale è abbassare l'età media dei docenti universitari, visto che solo l'8% dei professori associati e l'1% degli ordinari hanno meno di 40 anni. Un fenomeno legato, almeno in parte, al localismo dei concorsi e delle carriere, che finisce inevitabilmente per frenare l'ingresso dei giovani. Il ricambio generazionale sarà agevolato da una sostanziale riforma delle procedure di reclutamento. Per assicurare trasparenza e merito viene introdotta l'abilitazione scientifica nazionale rilasciata sulla

base di un giudizio oggettivo, che terrà conto dei titoli e delle pubblicazioni secondo parametri meritocratici. In commissione saranno nominati esperti *super partes*: è prevista la formazione di un'unica commissione nazionale di durata biennale, composta da 5 membri per ciascun settore scientifico disciplinare: 4 sorteggiati all'interno di una lista di professori ordinari, 1 all'interno di una lista di studiosi stranieri. Il meccanismo di reclutamento sarà così meno "pressante": si valuteranno le prerogative scientifiche del candidato, che potrà constatare se è in possesso dei requisiti per aspirare alla carriera universitaria.

Potranno accedere alla procedura di abilitazione esclusivamente "coloro che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca o equivalente, in Italia o all'estero, ovvero il diploma di scuola di specializzazione medica" (art. 4, comma 3, lettera n). Potranno concorrere anche coloro che hanno svolto per almeno quattro anni, dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale, documentata attività di ricerca a livello universitario in Italia o all'estero. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione si svolgeranno presso Università dotate di strutture idonee: il decreto stabilisce che "le predette Università assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione" (art. 4, comma 3, lettera o). Tali spese incideranno in fase di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario.

L'abilitazione nazionale, rinnovabile ogni quattro anni, consentirà l'accesso ai ruoli docenti, resi disponibili dalle scelte dei singoli Atenei. Le Università avranno a disposizione due canali: la scelta dall'esterno (con concorso o per chiara fama) e la promozione degli interni, che oggi riguarda per i professori oltre il 90% delle nomine. Con le nuove regole non si potrà superare un limite prestabilito (si pensa al 50%). Sulla base di specifiche esigenze collegate al reclutamento di studiosi in sede internazionale, le Università possono procedere all'assunzione di ricercatori a tempo determinato non in possesso dell'abilitazione, in misura non superiore al 5% del numero dei posti di ricercatore banditi nell'anno. Essi dovranno conseguire l'abilitazione "entro due anni dalla presa di servizio. In caso di mancato conseguimento dell'abilitazione nei termini previsti il ricercatore decade dall'incarico al termine del contratto triennale, che non può essergli rinnovato" (art. 4, comma 5).

Per il reclutamento dei professori di I e II fascia è prevista la costituzione di commissioni per ciascun settore, composta da 5 componenti interni alla struttura, che valutano i titoli scientifici e le

lezioni pubbliche del candidato. La proposta di chiamata è valutata dal Cda. Ciascun ateneo provvede alla programmazione triennale dei fabbisogni ai sensi dell'art. 1, comma 105, della legge 311/04, e di cui all'art. 1-ter del DL 7/05, convertito, con modificazioni, dalla legge 43/2005. A tal proposito diventa obbligatoria la valutazione dei fabbisogni di personale esterno e interno all'ateneo (passaggi di ruolo o di fascia).

Per arginare la progressiva marginalizzazione dei ricercatori, si prospetta l'intensificazione dei concorsi nazionali: tre tornate annuali per i ricercatori, una per associati e ordinari. Ai ricercatori potranno essere conferiti incarichi di docenza su richiesta dell'Università, acquisendo per la durata dell'incarico il titolo di professori aggregati. Ai ricercatori a tempo determinato che abbiano ottenuto un giudizio positivo è attribuito (ai sensi del comma 14, articolo 1, della legge 230 del 2005) un secondo contratto triennale e la durata dell'abilitazione in loro possesso è prolungata per un quadriennio.

Sempre sul versante dei ricercatori, è istituita la posizione di professore incaricato. Vi si accede a seguito di procedure pubbliche di selezione cui possono partecipare i titolari della relativa abilitazione. Gli studiosi in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito presso qualificate Università estere possono prendere parte alla selezione anche se non in possesso dell'abilitazione. Le Università stipulano con i professori incaricati un contratto di diritto privato a tempo determinato di durata quadriennale, rinnovabile per una sola volta per altri due anni, previa valutazione dell'ateneo.

Altra importante novità concerne l'impegno richiesto ai docenti: per godere del "trattamento economico" i professori dovranno assicurare un impegno di almeno 1.512 ore all'anno, comprensive delle 350 ore di didattica già fissate dalle norme attuali. La produzione scientifica dei professori di seconda fascia e dei ricercatori è valutata dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'Università e della ricerca, e costituisce specifico parametro per l'allocazione dell'Ffo. Tra i criteri premiali figurano anche la percentuale di ricercatori assunti in possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione medica, o "che abbiano maturato almeno tre anni come assegnisti di ricerca o come ricercatori presso altre Università e centri di ricerca nazionali e internazionali" (art. 6, comma 2, lettera a), unitamente alla percentuale di professori e ricercatori titolari, in qualità di responsabili scientifici, di progetti di ricerca internazionali e comunitari nell'arco dell'ultimo triennio.

LA RIFORMA DELLA GOVERNANCE

Alcune delle novità più rilevanti contenute nel DDL riguardano la governance universitaria. Come primo step gli Atenei dovranno provvedere alla revisione degli statuti, da completare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. L'obiettivo è la semplificazione delle strutture e il rafforzamento dei controlli indipendenti. Il testo del DDL non si limita ai principi di intervento, ma enuncia nello specifico i criteri del restyling a cui sottoporre gli statuti. Per quanto riguarda i rettori, "non potranno restare in carica per più di due mandati e un massimo di otto anni, sei anni nel caso di mandato unico non rinnovabile" (art. 2, comma 1, lettera d). Nello specifico il rettore è investito della "rappresentanza legale dell'Università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa, di coordinamento; della responsabilità primaria nell'attuazione di tutte le attività istituzionali dell'Ateneo e delle delibere del consiglio di amministrazione secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia" (art. 2, comma 1, lettera b). Altro punto cardine concerne la separazione dei poteri tra Consiglio d'amministrazione e Senato accademico. Negli Atenei di maggiori dimensioni il Cda non potrà superare gli 11 membri, mentre per il secondo il tetto massimo è di 35 componenti. I numeri saranno direttamente proporzionali alle dimensioni degli Atenei. Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale ogni ateneo avrà 30 giorni di tempo per avviare il rinnovo dei vertici. Per garantire indipendenza e autonomia il Cda, cui sono attribuite "funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria e contabile, di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività istituzionali e di controllo" (art. 2, comma 1, lettera f), avrà un mandato quadriennale non rinnovabile. Per la sua composizione è pronta una rigida griglia di regole: il 40% dei consiglieri dovrà possedere il patentino da "esterno", che si ottiene se nei tre anni precedenti alla designazione non si è stati incardinati nei ruoli dell'Università. Sono esclusi coloro che hanno terminato il loro mandato universitario da meno di tre anni. Vi è inoltre il "divieto per i componenti del consiglio di amministrazione, fatta eccezione per il rettore e limitatamente al senato accademico, di ricoprire altre cariche accademiche; nonché di essere componente di altri organi dell'Università salvo che del consiglio di dipartimento" (art. 2, comma 2, lettera i).

Altra importante novità è l'istituzione di una nuova figura, il direttore generale, "da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale ed esperienza in campo organizzativo e gestionale, titolare di incarico conferito dal consiglio d'amministrazione su

proposta del rettore e regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quattro anni" (art. 2, comma 2, lettera j). Dal canto suo il Senato accademico sarà sovrano in materia di didattica e ricerca e in materia di statuto e regolamenti.

INCENTIVARE LA QUALITÀ DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Tra le azioni più rilevanti volte a elevare la qualità dell'offerta didattica vi è la riorganizzazione e semplificazione della articolazione interna degli Atenei, "con contestuale attribuzione al dipartimento delle responsabilità e delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative a tutti i livelli nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie" (art. 2, comma 1, lettera m). Ciascuna Facoltà potrà istituire tra un determinato numero di dipartimenti, raggruppati "in relazione a criteri di affinità o complementarità disciplinare, ampie strutture di raccordo e supervisione denominate 'scuole' che svolgono compiti di supervisione e razionalizzazione delle attività e dei servizi comuni, promuovono l'attivazione dei corsi di studio e ne coordinano il funzionamento" (art. 2, comma 2, lettera n). Il numero complessivo dei dipartimenti è proporzionato alle dimensioni dell'ateneo.

Nel nome dell'efficienza, i nuovi statuti mirano a contrastare la proliferazione dei dipartimenti, che non potranno continuare ad esistere se in possesso di meno di 30 tra professori e ricercatori (40 nelle Università più grandi). Incisivi accorpamenti sono previsti per gli attuali 370 settori disciplinari, che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge dovranno incardinare almeno 50 professori ordinari o straordinari. Altra novità è l'istituzione, a livello dipartimentale, di una commissione paritetica docenti-studenti per l'assicurazione della qualità della didattica, chiamata a pronunciarsi sull'attivazione di nuovi corsi di studio, sullo svolgimento delle attività di monitoraggio dell'offerta formativa e sui risultati delle procedure di valutazione.

A tal proposito, va sottolineato che sta per essere approvato, dal Consiglio dei Ministri, l'ordinamento dell'Agenzia nazionale di valutazione, il cui regolamento è stato revisionato da un apposito gruppo di lavoro nominato nei mesi scorsi dal Ministro Gelmini. In riferimento alla valutazione interna di ateneo, il DDL stabilisce che i suoi componenti debbano essere in prevalenza esterni all'ateneo. Al nucleo di valutazione spetta "il compito di verificare la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica

tenuto anche conto degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti" (art. 2, comma 1, lettera l). L'obiettivo è disporre di giudizi più attendibili e oggettivi sulla qualità dell'offerta didattica (da concordare con l'Anvur), anche alla luce del progetto di destinare il 7% del Fondo di finanziamento ordinario in base alla produttività scientifica e alla qualità dell'insegnamento.

Per migliorare l'efficienza gestionale e ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, due o più Università potranno fondersi, ovvero aggregarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività, in strutture federative sulla base di un progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni e gli obiettivi (art. 3, comma 1). Il progetto, deliberato dal senato accademico e dal Cda, sarà sottoposto all'esame del Ministero e dell'Agenzia di valutazione. La prospettiva è razionalizzare gli stanziamenti, rispettare i vincoli di bilancio e agevolare gli Atenei di medie o piccole dimensioni, che in questo modo potranno consorzarsi e utilizzare le risorse di concerto.

Ma non solo. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge gli Atenei dovranno adottare "un sistema di contabilità economico-patrimoniale e di strumenti di monitoraggio dei flussi finanziari secondo principi omogenei su base nazionale" (art. 12, comma 1). I nuovi parametri contabili, gli schemi di bilancio e le modalità di passaggio al nuovo sistema saranno definiti con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

Tra gli altri interventi mirati a incentivare la qualità complessiva del sistema, vi sono inoltre il riordino del dottorato di ricerca, la razionalizzazione del sistema di formazione dottorale (Scuole), alcune misure tese a favorire la mobilità dei docenti e dei ricercatori a livello nazionale e internazionale (aspettativa quinquennale c/o organismi pubblici e privati), nonché il commissariamento degli Atenei in dissesto finanziario.

LA DELEGA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO: UNO SGUARDO SUL FUTURO

Novità, infine, anche sul versante degli studenti. La legge quadro prevede uno o più decreti legislativi di riforma del sistema del diritto allo studio universitario volti a "definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) tali da assicurare gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo di tutti gli studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capa-

ci e meritevoli, anche se privi di mezzi" (art. 15, comma 1, lettera a). L'intento è anche quello di implementare il raccordo tra le istituzioni al fine di potenziare i servizi, per dare agli studenti la più ampia libertà di scelta. Appositi decreti ministeriali a cadenza triennale disciplineranno i requisiti di eleggibilità relativi al merito e alla condizione economica degli studenti, gli importi minimi delle borse di studio e il termine massimo per l'erogazione delle relative rate, la definizione di strategie di intervento per il miglioramento dei servizi in favore degli studenti.

Nutrito dunque il pacchetto di interventi voluto dal Ministro Gelmini, che così illustra le ragioni alla base della nuova riforma: "L'Università italiana, fondata su un sistema pubblico di finanziamento è stata abituata a non vedere premiata la qualità. Da qualche anno la valutazione ha cominciato ad incidere significativamente sui finanziamenti: ma siamo solo agli inizi. Chiave di volta dell'azione riformatrice deve essere la governance. Il principio fondamentale dell'autonomia delle Università dovrà conciliarsi con la presenza negli organi di governo di figure esterne, che rappresentino competenze gestionali obiettive e interessi del più ampio contesto locale e nazionale in cui l'Università opera. Criteri di valutazione oggettivi, fondati su parametri accettati in sede internazionale, anche ai fini del reclutamento". E ancora: "La riforma che stiamo varando porrà un limite preciso alla possibilità di carriere tutte interne alla stessa sede. Si tratta di un cambiamento molto rilevante negli assetti e nelle mentalità dominanti nell'Università italiana, che garantirà mobi-

lità e interscambio di competenze, esperienze, idee, progettualità". Particolare attenzione dedica, in conclusione, al diritto allo studio: "Troppo poco l'Italia sta facendo su questo piano, e anche qui molti sistemi di Paesi diversi dall'Italia ci possono essere di esempio. Ma è altrettanto evidente che attuare queste condizioni è estremamente difficile: e questo è lo specifico compito dell'esecutivo, e di un Ministro, ed è un compito di cui sento tutta la responsabilità".

La gestazione del disegno di legge si accompagna ad un'attenta valutazione dello stato di salute delle nostre Università, agevolata nel caso specifico dall'analisi dei risultati forniti dall'XI Rapporto Almaurea. Essi si rivelano di estrema utilità per analizzare da vicino l'evoluzione dei cambiamenti in atto nei nostri Atenei, consentendo agli Atenei di pianificare strategie di intervento sempre più efficaci ed incisive. E soprattutto offrono un quadro della situazione più incoraggiante di quello rappresentato da certa stampa sensazionalistica. Sono ancora molte le criticità di sistema da contrastare. Ma i dati appena passati in rassegna, unitamente all'elevato tasso di gradimento degli studenti riscontrato nel Rapporto, costituisce un incentivo a proseguire sulla strada dell'innovazione e dell'autonomia, così come stabilito dalla Dichiarazione di Bologna. Tutto questo nel segno della promozione di standard comuni di efficienza e accountability e della valorizzazione di una diversa dinamica nella competizione, che sia realmente fondata sulla qualità, sul merito, dell'innovazione.

ANDREA LOMBARDINILO

Andrea Lombardinilo è ricercatore presso il Dipartimento di filosofia, scienze umane e dell'educazione dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara. Insegna Comunicazione di massa e del mutamento sociale presso la Facoltà di Scienze della formazione e Comunicazione istituzionale e dell'informazione presso la Facoltà di Scienze sociali. Dottore di ricerca in "Lingua e letteratura delle regioni d'Italia", è stato redattore dell'Istituto della Enciclopedia italiana Treccani e ha ricoperto l'incarico di addetto stampa e portavoce presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dove è stato anche curatore editoriale della rivista «Atenei». Attualmente è responsabile della Segreteria tecnica del Capo Dipartimento per l'Università, l'Afam e la Ricerca del MIUR.

Svolge attività di studio e di ricerca sull'alta formazione, sui processi di riforma del sistema universitario e sulle strategie di informazione attuate dalle istituzioni. È autore di numerose pubblicazioni sui temi dell'innovazione e della comunicazione universitaria.

Giornalista pubblicista, collabora con le pagine culturali del quotidiano «Il Messaggero», con le riviste di comunicazione «Desk», «LABitalia», «Universitas» e con le riviste di critica letteraria «Oggi e domani», «Studi medievali e moderni», «Sincronie».

Contatti:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Tel.: 06 97727930 fax 06 9772-7197

Piazzale Kennedy, 20

00144 Roma

E-mail: andrea.lombardinilo@miur.it